



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO – INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
Corso Sonnino, 177 - 70126 Bari

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 19 del 17/10/2007

Oggetto: L.R. n. 6/2005. Ditta [REDACTED] con sede in Ginosa (Ta) alla Via [REDACTED].
● Ricorso contro decisione della C.P.A. di Taranto della cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane a far data dal 2007 anziché 1999.

L'anno 2007 addì 17 del mese di Ottobre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe – Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo – OO.SS.	X	
Maielli Carlo – Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta la Dott.ssa Grazia Mastroilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 46/90;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Taranto;

Premesso che:

- in data 15.5.2007, la Ditta [REDACTED], presentava alla CPA di Taranto, domanda di cancellazione dall'Albo, denunciando la cessazione dell'attività artigiana a decorrere dal 20.2.1999;
- la CPA di Taranto, nella seduta del 28.6.2007, deliberava di cancellare la Ditta [REDACTED] a decorrere dal 30.4.2007 e non dal 20.2.1999 poiché, dagli atti acquisiti, ed in particolare dalla certificazione comunale, non veniva in evidenza alcuna data certa di cessazione attività, mentre la stessa Ditta denunciava ai fini IVA la cessazione dell'attività a decorrere dal 30.4.2007
- detta decisione veniva notificata all'interessato con nota prot. n. 2298 del 4.7.2007;
- in data 29.8.2007, il sig. [REDACTED], proponeva ricorso alla CRA, avverso la decisione adottata dalla CPA di Taranto, adducendo le seguenti motivazioni in fatto:
 - 1) che negli anni compresi tra il 1999 ed il 2005 non sussiste reddito d'impresa riveniente dalla attività artigiana;
 - 2) che dalla corrispondenza intercorsa tra gli Uffici del Comune di Ginosa, si evince che la Ditta [REDACTED] sin dal 20.2.1999, non esercita più l'attività di costruzioni edili, anche se la nota prot. n. 1948 del 4.4.2007 del medesimo Comune non indica la data di cessazione attività;
 - 3) che l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, rende obbligatoria l'iscrizione all'INAIL;
 - 4) che la cessazione attività alla data del 30.4.2007 denunciata ai fini IVA è da attribuire al fatto che nel corso degli anni 1999/2005, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi;

Ritenuto che:

- l'art. 5, comma 3, della ex L.R. n. 2/88 disponeva che "la domanda di cancellazione all'Albo deve essere presentata alla competente CPA entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti artigiani";
- appare singolare procedere a richiedere una cancellazione dall'Albo ben otto anni dopo la cessazione dell'attività, avendo comunque nel corso degli anni ottemperato anche a corrispondere gli oneri INAIL e IVA;
- dalla certificazione comunale, emessa ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 6/05, prot. n. 1948 del 4.4.2007, non è riportata alcuna data certa di avvenuta cessazione attività;
- allorché cessa lo svolgimento della propria attività, l'impresa può autonomamente richiedere la cancellazione ai fini INAIL, così come autonomamente ne è richiesta l'iscrizione;
- la mancata emissione di atti fiscali e denuncia negativa ai fini del reddito d'impresa artigiana, non è sinonimo di mancato esercizio attività;
- l'unico atto riportante data certa di cessazione attività, tra l'altro su denuncia dell'interessato, è la cessazione ai fini IVA;

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di respingere il ricorso, contro la decisione della C.P.A. di Taranto di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane a far data dal 30.4.2007 e non dal 20.2.1999, proposto in data 29.8.2007 dal Sig. [REDACTED] corrente in Ginosa alla Via [REDACTED]

- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

